

**Consorzio RFX**

Corso Stati Uniti, n. 4 – 35127 PADOVA

Codice fiscale e Partita IVA 02685690287

\*\*\*\*\*

**FORNITURA DENOMINATA “DESIGN, CONSTRUCTION AND TESTING OF THE CRYOPUMP ASSEMBLY TOOL -CPAT- FOR THE MITICA EXPERIMENT”.**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata tra:

- prof. Piergiorgio Sonato, nato a Venezia il 28/06/1958, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio RFX di Padova, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio RFX in Padova, in Corso Stati Uniti n° 4;

- ing. [REDACTED] (CF [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di [REDACTED] dell'impresa XXXXXXXXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio XXXXXXXXXXX, al numero xxxxxxxx - REA xxxxxx e, quindi, in nome e per conto della stessa (C.F. dell'impresa: xxxxxxxxxx)

**SI PREMETTE CHE:**

- Il Consorzio RFX stipula il presente contratto nell'ambito del Task Order F4E-OFC-582-01-03 sottoscritto con la Organizzazione Fusion For Energy in data 01/12/2021.

- con provvedimento n. XXXXXX del XXXXXX il Consorzio RFX di Padova ha disposto l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, il cui importo posto a base di

gara è stato stimato in € XXXXXXXX, di cui € XXXXXXXX per la fornitura ed € XXXXXXXX per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;

b) dalle disposizioni del D. Lgs. N. 50/2016 e ssmmii;

c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;

d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- con provvedimento n. xxxxx del xxxxxxxx è stata affidata la fornitura in argomento all'impresa XXXXXXXXXXXX per l'importo di complessivi € xxxxxxxx di cui € xxxxxxxx per la fornitura ed € xxxxxxxx per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale offerto del xxxxxxxx%, giusta Offerta economica e tecnica datata \_\_\_\_\_;

- la suddetta offerta tecnica ed economica è risultata congrua;

- all'atto dell'offerta l'impresa XXXXXXXXXXXX ha dichiarato di **volere/non** **volere** procedere al subappalto, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016;

- l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del DPCM 11 Maggio 1991, n.187;

- che, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 159/2011, trattandosi di appalto sopra soglia, è stata acquisita la dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto;

- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'affidataria e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;

*(acquisizione del DURC + Informazione prefettizia)*

- è stata completata, con esito positivo, l'attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'affidatario.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA IN FORMATO ELETTRONICO E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto**

Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto:

- Le premesse sopra menzionate;
- Offerta tecnica ed economica n. xxxxxxxx del xxxxxxxx
- Documento Qualità
- Specifiche Tecniche
- Codice Etico del Consorzio RFX
- Segnalazione rischi del Consorzio, Piano di Emergenza e modulo dei requisiti tecnico-professionali da compilare da parte della Ditta all'avvio lavori presso il Consorzio.
- Norme di sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa.
- Regole per il trattamento della Proprietà Intellettuale

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Consorzio RFX e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

**Art. 2 Oggetto dell'appalto**

Il Consorzio RFX di Padova, come sopra rappresentato, affida all'Impresa xxxxxxxxxxxx (d'ora in avanti Appaltatore) che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto denominato "*Design, Construction and Testing of the Cryopump Assembly Tool -CPAT- for the MITICA Experiment*", alle condizioni tutte

di cui al progetto in premessa specificato.

### **Art. 3 Corrispettivo dell'appalto**

L'appalto è eseguito a corpo per un importo di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per la fornitura a corpo ed € [REDACTED] per oneri per la sicurezza.

### **Art. 4 Tempo contrattuale e penali**

Il tempo contrattuale di esecuzione del presente appalto è fissato in [REDACTED] mesi, come da allegato cronoprogramma – Annex B, decorrenti dalla data del verbale di avvio all'esecuzione dell'appalto, come stabilito nel predetto Annex B-.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare la fornitura, come pure allungare i termini per la redazione del conto finale e per la verifica di conformità dell'appalto, attestante la regolare esecuzione.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Dette penali vanno calcolate in misura giornaliera pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le stesse non possono, in ogni caso, superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nell'ipotesi di reiterati ritardi, il Consorzio RFX potrà dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

### **Art. 5 Anticipazione**

Il Consorzio RFX di Padova corrisponderà all'Appaltatore, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale

A tal fine l'Appaltatore si impegna a consegnare / ha consegnato al Consorzio RFX la garanzia fidejussoria assicurativa n. [REDACTED] emessa da

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, pari ad € \_\_\_\_\_, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

**Art. 6 Obblighi a carico dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione Consorzio RFX della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 7 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.**

Oltre a quanto prescritto dall'Allegato Annex B saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la nomina di un Responsabile Tecnico in grado di tenere i contatti con il Consorzio RFX e con il Direttore per la esecuzione del Contratto (DEC) e di assumere la responsabilità della conduzione e della gestione dell'appalto;
- l'installazione presso la Sede Operativa della Ditta di un indirizzo e-mail di posta certificata per l'invio di ordini scritti.
- l'attivazione di una o più caselle di posta elettronica (e-mail) per la trasmissione e ricezione di documenti in formato elettronico;
- la fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- la fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- dotarsi di apparecchiature e mezzi d'opera silenziati;

- la verifica mensile, ed ogni volta venisse richiesto, in contraddittorio con il Direttore esecuzione contratto (DEC), della contabilità della fornitura eseguita;
- di accettare periodi e modalità di lavoro compatibili con le esigenze funzionali delle attività tecnico-scientifiche all'interno degli edifici in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare presso il Committente;
- le prove tecniche sui materiali e componenti, incluse prove di carico delle strutture, ecc., ritenute necessarie ad insindacabile giudizio della Direzione per la esecuzione contratto;
- l'adozione, nella esecuzione dell'appalto, dei provvedimenti e delle cautele necessarie nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla realizzazione della fornitura in oggetto, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati e per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Consorzio RFX, senza arrecare disagi al personale. Ogni più ampia responsabilità, in caso d'infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevati il Consorzio RFX ed il Direttore esecuzione contratto (DEC);
- sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Enti Pubblici o assimilabili nella cui giurisdizione si svolgeranno le attività oggetto del presente contratto;
- la protezione mediante fasciatura, copertura, ecc., degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
- eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che il DEC ritenga opportuno;
- osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni

e/o da altri Enti ad essi dipendenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto.

#### **Art. 8 Altri oneri**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, d'igiene, di sicurezza e antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le citate norme ed è diretta e unica responsabile dell'adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo d'intervento. Ciascun tecnico/operaio operante presso la sede del Consorzio RFX dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati:

-foto, nome e cognome, qualifica, numero di matricola e impresa di appartenenza, posizione INPS, INAIL e Cassa di riferimento.

L'impossibilità di certo riconoscimento del suddetto personale comporterà l'immediato allontanamento dall'area oggetto della fornitura.

#### **Art. 9 Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna:

- a rispettare per sé per i suoi dipendenti i precetti di cui al Codice Etico del Consorzio RFX, allegato alla documentazione di gara, a pena di risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 10 Subaffidamenti**

L'Appaltatore si impegna a comunicare i subaffidamenti al Consorzio RFX e alla direzione esecuzione contratto unitamente alla documentazione di rito prevista per legge (camera di commercio con dicitura antimafia, piano operativo di sicurezza, libro matricola, ect.) entro il termine di 10 giorni dal previsto ingresso in cantiere dell'impresa esecutrice e con l'indicazione dove si svolgeranno le lavorazioni previa sottoscrizione della nota di informazione sui principali rischi presenti nel Consorzio RFX ed indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all'interno dello stesso Consorzio ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 01.04.2008 e s.m.i.

Anche per i subaffidamenti l'Appaltatore si impegna ad esibire al Consorzio RFX prima di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori e/o Forniture, le relative fatture quietanzate, in ottemperanza all'art.15 dello Statuto delle Imprese (Legge 180/2011).

#### **Art. 11 Oneri e obblighi a carico del Consorzio RFX**

È a carico del Consorzio RFX la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua.

#### **Art. 12 Contabilizzazione appalto.**

La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme del Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018.

#### **Art. 13 Variazione contrattuale**

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni della fornitura o altra modifica, ancorché



pretesa come ordinata dagli uffici del Consorzio RFX o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico dell'Appaltatore e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Consorzio RFX.

#### **Art. 14 Pagamenti in acconto.**

I pagamenti saranno effettuati nel modo seguente:

- 10% al conseguimento della Milestone M04
- 40% al conseguimento della Milestone M06
- 20% al conseguimento della Milestone M17
- 20% al conseguimento della Milestone M21
- 10% al conseguimento della Milestone M22

Gli oneri della sicurezza, per l'importo indicato nel presente Contratto, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento della fornitura.

L'emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte dell'Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con il DEC.

Eventuali ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto richiesto, alla mancata verifica in contraddittorio della fornitura ed al ritardo nella presentazione al Consorzio RFX delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

#### **Art. 15 Modalità di pagamento.**

Le fatture saranno esenti IVA ex art 72 comma 1 lettera c del DPR 633/72.

I pagamenti saranno disposti tramite bonifico presso Banche che lo stesso appaltatore provvederà ad indicare in linea con le previsioni in merito vigenti relative alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 16 Controllo sull'andamento dell'appalto.**

Il Consorzio RFX effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della fornitura, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare in applicazione di quanto disposto dagli allegati contrattuali e dal presente Contratto.

#### **Art. 17 Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari all'importo di € xxxxxxxx (xxxxxxxxxx/00) mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxxx emessa da xxxxxxxx in data xxxxxxxx, stabilita dalle parti nella misura del 10% dell'importo contrattuale e ridotta al 5% ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 50/2016.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Consorzio RFX ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Consorzio RFX debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 18 Subappalto.**

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii).

Ai fini del presente contratto il subappalto sarà regolamentato dalle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

In particolare, in relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, l'ente committente dichiara che il

subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappaltatore è tenuto all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Consorzio RFX, sentito il direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ex art 105 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 19 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dell'appalto, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dell'appalto eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando al Consorzio RFX la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Consorzio RFX o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Consorzio RFX medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l'appalto è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alle casse di riferimento) da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni al Consorzio RFX, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali, alla cassa di riferimento e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Consorzio RFX per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e della regolarità della Cassa di riferimento.

#### **Art. 20 Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha trasmesso al Consorzio RFX:

- copia della polizza aziendale di assicurazione n. xxxxxxxxx per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, emessa da xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxx, con relativa quietanza di pagamento premio in data xxxxxxxxx;
- polizza n. xxxxx emessa da xxxxx in data xxxxxx a copertura della Responsabilità dell'Appaltatore verso il Consorzio RFX, limitata ad un valore pari all'importo della fornitura.

Tale Responsabilità cessa allo scadere delle garanzie contrattuali.

L'Appaltatore terrà indenne il Consorzio RFX da qualsiasi pretesa avanzata direttamente o indirettamente dalle sole società in subappalto, derivante dall'esecuzione della presente fornitura.

L'Appaltatore dovrà garantire la buona qualità della fornitura e dei materiali forniti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione del sistema.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetto attribuibili all'Appaltatore.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a presentare apposita fidejussione a copertura del

suddetto periodo di garanzia.

#### **Art. 21 Obblighi di riservatezza.**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Consorzio RFX e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio RFX ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Consorzio RFX.

#### **Art. 22 Recesso del Contratto per volontà del Consorzio RFX**

Il Consorzio RFX di Padova può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Il Consorzio RFX di Padova recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

### **Art. 23 Risoluzione del Contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del Contratto.

Il Consorzio RFX ha diritto di risolvere il contratto mediante Posta Elettronica Certificata senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione della fornitura;
- Inadempimento riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- Sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- Rallentamento della fornitura senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a

quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accertata dal Consorzio RFX.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Consorzio RFX, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 24 Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consorzio RFX, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Art. 25 Cessione del contratto - Cessione del credito**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

E' consentita la cessione del credito con le forme e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione ha effetto nei confronti del Consorzio RFX, se adottata con le forme e modalità prescritte ed accettata.

#### **Art. 26 Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dell'Annex B, prevalgono le prime.



#### **Art. 27 Controversie.**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e il Consorzio RFX durante l'esecuzione dell'appalto saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Padova.

È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire la realizzazione della fornitura. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

#### **Art. 28 Elezione di domicilio e rappresentanza delle parti.**

L'Appaltatore elegge domicilio a Padova presso la sede del Consorzio RFX, in Corso Stati Uniti n. 4.

L'Appaltatore individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

L'Appaltatore individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

#### **Art. 29 Direzione esecuzione del contratto.**

Il Consorzio RFX nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

### **Art. 30 Collaudo.**

Sarà sottoposta a collaudo, secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche la fornitura oggetto del presente contratto.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da un Professionista / Commissione incaricata dal Consorzio RFX alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile della fornitura dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'Amministrazione.

Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e della funzionalità e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura.

### **Art. 31 Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra il Consorzio RFX e l'Appaltatore a fini dell'anticorruzione**

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed a tenere un comportamento tale da non esporre il Consorzio RFX al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Consorzio RFX a risolvere il Contratto ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 1456 c.c. 2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare il Consorzio RFX da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente comma.

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;
- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti del Consorzio RFX e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del Consorzio RFX per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;
- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti del Consorzio RFX che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

E' vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali del Consorzio RFX di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto

### **Art. 32 Spese contrattuali.**

Le spese di Contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA ove applicabile, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre poste a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro occorrenti alla gestione del contratto d'appalto dalla consegna all'approvazione definitiva del collaudo e allo svincolo della cauzione.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico apposto su copia analogica del presente contratto.

**Art. 33 Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE (GDPR) 2016/679**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il Consorzio RFX di Padova, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 196/03, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è il Direttore del Consorzio RFX.

Il Consorzio RFX, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore, informa l'Appaltatore che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza, non eccedenza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti:

- alla Regione Veneto, ai competenti Ministeri, al Collegio Sindacale, a eventuali consulenti legali e tributari.

Il Consorzio RFX informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'Appaltatore può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di privacy, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore del Consorzio.

**Art. 34 Diritti di Proprietà Intellettuale.**

Il Consorzio RFX è tenuto al rispetto delle Intellectual Property Rules - Annex VII in allegato. I criteri indicati in tale articolo devono applicarsi anche al presente contratto.

**Art. 35 Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di affidamento, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

**Art. 36 Clausola finale.**

Il presente contratto consta di n. 23 facciate dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale

**Padova,** 

**Il Consorzio RFX**

**Il Legale rappresentante**

**Prof. Piergiorgio Sonato**

(f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)

XXXXXXXX

**Il Legale rappresentante**

[REDACTED]

(f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)

Il sottoscritto [REDACTED], in qualità di [REDACTED] della Società [REDACTED], dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente contratto.

XXXXXXXX

**Il Legale rappresentante**

[REDACTED]

(f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)

*Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.*